

**PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”:**

- **DM n. 149582 del 31 marzo 2022**
- **DM n. 53263 del 2 febbraio 2023**

**FAQ - 27 luglio 2023**

<b>Id</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>55</b>	<p>Attraverso il DM 53263/2023 è stato effettuato il <u>riparto</u> della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. Tale DM al momento non è stato ancora registrato alla Corte dei conti.</p> <p>Fermo restando che il bando regionale dovrà essere emanato dopo l’avallo da parte della CdC (potrebbe essere sufficiente tale adempimento per ricevere l’ok da parte della Ragioneria), alcune Regioni sono preoccupate circa la previsione – da chiarire - di dover deliberare l’entrata nel bilancio regionale delle risorse assegnate dal DM di riparto all’atto dell’emanazione del bando. Da evidenziare che rispetto all’assegnazione, il DM contiene dei riferimenti precisi al trasferimento di risorse alle Regioni in un momento seguente alla trasmissione della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, cioè al 30 novembre 2023, e sulla base di tale richiesta potrà essere erogato l’importo per l’erogazione delle anticipazioni. Un approfondimento su tale aspetto appare necessario. Le preoccupazioni derivano dalle indicazioni presenti nelle Sezioni III e IV dell’Allegato I al DM 53263/2023</p>	<p>L’attribuzione delle risorse alle Regioni o Province autonome è prevista dal Decreto già menzionato. Diversa funzione è da individuarsi nella regolamentazione circa le modalità di trasferimento ed erogazione delle risorse, relativa a fasi successive del procedimento, come sarà esplicitato nel manuale di rendicontazione e controllo del MASAF.</p>

<p>56</p>	<p>PORTALE dell'olio di oliva - Specifica indicazione di olio extravergine.</p> <p>Il Ministero ha precisato che quella indicazione deriva dalla fase negoziale con la Commissione, dove viene espressamente indicata tale tipologia commerciale.</p> <p>Dai dati portale olio risulta che diverse imprese non indicano la tipologia commerciale "extravergine", risultando "non classificato". È una questione limitante riguardo all'ammissibilità.</p>	<p>Con riferimento a quanto indicato nei DD.MM. 31 marzo 2022 e 2 febbraio 2023, per poter essere ammesso a beneficiare del contributo, il richiedente deve dimostrare:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) di essere titolare di un frantoio che estrae olio extravergine di oliva</li><li>2) di essere iscritto nel portale dell'olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013.</li></ol> <p>Il requisito di cui al punto 1) può essere verificato attraverso le registrazioni inserite nel portale SIAN (almeno uno degli ultimi quattro anni – 2020-21; 2021/22; 2022-23; 2023-24) oppure attraverso qualsiasi altra attestazione da cui risulti in maniera certa l'avvenuta produzione di olio extravergine di oliva in uno degli anni del triennio quadriennio indicato in precedenza. La Regione/Provincia autonoma stabilisce nel Bando di adesione la documentazione da presentare ed allegare alla domanda di sostegno per tale finalità e le relative modalità di controllo. L'attestazione deve essere comprovata da documentazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- certifichi che l'olio prodotto (non classificato al momento della molitura dal frantoio) sia stato successivamente classificato come olio extravergine di oliva;</li><li>- permetta di ricondurre la certificazione al movimento di produzione di olio registrato del Portale dell'olio di oliva.</li></ul> <p>Pertanto, l'attestazione non può essere una mera autodichiarazione.</p> <p>Il requisito di cui al punto 2) è soddisfatto attraverso la verifica della registrazione nel portale SIAN dell'attività di trasformazione per almeno uno degli ultimi quattro anni – 2020-21; 2021/22; 2022-23; 2023-24.</p>
-----------	---	--

<p><b>57</b></p>	<p>Dalla lettura del DM 2 febbraio 2023 non è chiaro se l'unico investimento ammissibile sia quello finalizzato alla "sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari con l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi". La Regione Campania ha impostato il bando finanziando l'introduzione dei suddetti impianti oppure, laddove già presenti in azienda, l'introduzione di impianti e attrezzature di cui alla Scheda A Tab 1. Si chiede di valutare la correttezza dell'impostazione data</p>	<p>Si conferma l'impostazione proposta. Si precisa che è ammissibile il finanziamento di tali beni esclusivamente qualora siano funzionali all'ammodernamento o alla sostituzione dell'attrezzatura già in uso, al fine di migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto. Si precisa, infatti, che laddove non si proceda alla sostituzione di impianti preesistenti con impianti a "2 o 3 fasi" si può autorizzare l'acquisto di impianti e attrezzature di cui alla Scheda A Tab 1, purché si intervenga comunque su impianti a "2 o 3 fasi".</p>
<p><b>58</b></p>	<p>Il certificato di conformità di cui alla Direttiva Macchine, richiesto già in sede di presentazione della domanda di sostegno, prevede l'inserimento del seriale del macchinario/attrezzatura, ma in occasione di presentazione della domanda di sostegno vengono presentati i soli preventivi che, solitamente, non prevedono l'individuazione puntuale del macchinario/attrezzatura e, quindi, non diviene possibile produrre un certificato idoneo. Come poter ovviare alla problematica evidenziata?</p> <p>La sostituzione dell'impianto di molitura con altri a 2 o 3 fasi è sempre obbligatoria per poter fare altri investimenti?</p> <p>Un'impresa che ha già un impianto di molitura a tre fasi può sostituire una centrale termica (investimento 6 scheda A TAB 1) o fare altri investimenti?</p>	<p>La conformità alla c.d. "direttiva macchine" era stata prevista in fase ex-ante in modo che si individuassero tempestivamente i requisiti che tutti i macchinari devono rispettare. Si tratta, dunque, di un requisito di selezione di acquisto. Essendo la documentazione specifica del macchinario emessa al momento dell'acquisto, si ribadisce che il vincolo dovrà essere garantito in fase ex-ante attraverso la dichiarazione di conformità CE o Dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/42/CE e s.m.i., così come indicato nella scheda A dell'allegato 1 al DM 2 febbraio 2023.</p> <p>In assenza di tale dichiarazione è possibile acquisire, in fase ex ante, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto beneficiario garantisce la conformità del macchinario alle previsioni della direttiva e s.m.i.. In fase ex post rimane l'obbligo della trasmissione del certificato di conformità stesso.</p> <p>Riguardo alla sostituzione (secondo e terzo capoverso), vale quanto riportato nella risposta ali seguenti Id.: n. 1, n. 57 e n. 63.</p>

<p><b>59</b></p>	<p>PRINCIPI DNSH - CHIARIRE esattamente cosa richiedere nei bandi, visto che si tratta di una condizione di ammissibilità e che il mancato rispetto comporta la revoca dei contributi. Come viene valutato il rispetto del DNSH per gli interventi di tipologia C?</p> <p>Quando considerate necessario il piano di Gestione Rifiuti?</p>	<p>Nei bandi dovrà essere inserita la Scheda A (TAB.1 e TAB.2), che individua tutte le documentazioni necessarie alla dimostrazione del rispetto del DNSH. La checklist rimane uno strumento di supporto per identificare le documentazioni da richiedere, ma solo le documentazioni stesse sono la dimostrazione del rispetto del DNSH.</p> <p>Relativamente alla tipologia C, non sono ritenuti ammissibili interventi edili che non siano funzionali all'installazione dei macchinari. In relazione ad esse, quindi, saranno necessarie, oltre alle documentazioni relative alla tipologia A o B (a seconda dell'intervento principale che rimane di ammodernamento dei macchinari), anche quelle previste per la C, come segnate all'interno della checklist.</p> <p>Il Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere redatto qualora l'investimento finanzia interventi edili che comporteranno la produzione di rifiuti da demolizione e/o costruzione, in modo da programmare anticipatamente la gestione dei rifiuti prodotti (nel rispetto del requisito di destinare ad una operazione "R" il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi da demolizione e costruzione).</p> <p>In merito al rispetto del DNSH le Regioni dovranno fornire al Ministero apposite attestazioni delle verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa dai beneficiari (utilizzando i format che saranno messi a disposizione dal Masaf).</p>
<p><b>60</b></p>	<p>Gli aiuti di cui al decreto possono essere cumulati con altri aiuti o altre forme di sostegno erogate tramite risorse pubbliche?</p>	<p>Alla luce del principio dell'ordinamento dell'Unione Europea (UE) che impone il divieto di doppio finanziamento, non è possibile che le azioni intraprese da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati Membri conducano a finanziare due volte la medesima spesa. Questo principio cardine è stato ribadito anche nelle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2021/241, che disciplina il dispositivo per la ripresa e la resilienza (nonché nelle norme dell'UE che disciplinano i fondi strutturali), laddove viene espressamente sancito, all'art. 9, che «i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo».</p>

		<p>Il cumulo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento, nel contesto dell'Unione Europea, è, quindi, consentito, a patto che queste non coprano due volte il medesimo costo.</p> <p>Al fine di rispondere compiutamente al quesito è necessario inquadrare il decreto nel contesto di cui agli articoli 107 e 108 TFUE, nonché alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 702/2014, ora sostituito dal Regolamento (UE) 2022/2472. Il decreto è stato oggetto di decisione di approvazione quale disciplina del regime di aiuto da parte della Commissione europea. Nel contesto della decisione, è stato considerato che gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascun tipo di investimento disciplinato. Gli aiuti possono altresì essere cumulati con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di investimento disciplinato.</p> <p>Pertanto, in sostanza, laddove gli aiuti di cui al decreto vengano ad essere cumulati con altre misure di aiuto di stato e de minimis, il parametro di riferimento per delimitare l'ambito di operatività del cumulo sarà quello dell'intensità % massima stabilita, conformemente alla decisione di autorizzazione, dal Regolamento n. 2022/2472 (o di quella inferiore eventualmente stabilita nel decreto e oggetto della decisione della Commissione).</p> <p>In merito, cfr. anche l'art. 11 del DM 31 marzo 2022 e la circolare MEF n. 33 del 2021.</p>
--	--	--

<p>61</p>	<p>La formulazione dell'articolo 11 ed, in particolare, il comma 2, che di seguito si riporta, sembrerebbe escludere la possibilità di poter cumulare, per il medesimo investimento (es. acquisto di un macchinario tra quelli elencati nell'allegato I Scheda A TAB 1), il sostegno ricevibile quale aiuto di stato autorizzato previsto dalla sottomisura - pari al 65% del costo (a seguito nuova notifica), con il restante 35% che potrebbe essere oggetto di misura di agevolazione fiscale prevista dal credito d'imposta (industria 4.0). Il secondo comma recita: <i>2. Gli aiuti di cui al presente bando quadro possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili.</i></p> <p>Alla luce di quanto sopra, cortesemente, chiarire tale aspetto</p>	<p>Per quanto riguarda la valutazione e il calcolo della cumulabilità nel caso di credito di imposta, si invita a far riferimento alle disposizioni nazionali e, nello specifico, a quanto disposto nella circolare n. 9/E dell’Agenzia dell’Entrate del 23 luglio 2021, con riferimento al cumulo del credito d’imposta con incentivi che sovvenzionano i medesimi costi (in particolare al paragrafo 6 “cumulo con altre agevolazioni”) e a tener conto della natura del credito d’imposta, e cioè se lo stesso costituisce aiuto di stato o meno.</p> <p>Di seguito alcuni estratti della suddetta circolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “In primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore”;</li><li>• “Nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo cui, si ricorda, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive». Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti”. Dunque, volendo semplificare, occorre partire dalla stessa base di calcolo (importo lordo dell’investimento pari, ad esempio, a 100.000 euro) per le due agevolazioni (esempio “credito di imposta al 40%” e “altro bando cumulabile, secondo normativa, sotto forma di contributo</li></ul>
-----------	---	--

		a fondo perduto nella misura del 50%”). Il beneficiario dovrà dichiarare tutte le agevolazioni richieste e/o ottenute, ivi incluse quelle connesse alla deducibilità fiscale di alcuni costi vista la non imponibilità di alcune agevolazioni (ad esempio quelle per la Transizione 4.0). L’importo delle sovvenzioni ricevute non potrà superare il 100% di quanto concedibile per l’investimento (che, nel caso di specie, da decreto è fissato nella misura "pari all’intensità di aiuto stabilita nel bando quadro").
<b>62</b>	<p>Nella Sezione VI è riportato che <i>"L'intervento M2C1-I2.3, per quanto attiene alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi", fornisce un contributo (tagging) al clima così come all'ambiente pari al 40%. I tag della sottomisura sono conformi agli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) n. 241/2021. Con riferimento al tagging, il campo di intervento per la sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari" è lo 047 (Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI)".</i></p> <p>Ciò premesso, considerato che nella medesima sezione si stabilisce che <i>"Le Regioni e Province autonome sono, altresì, responsabili per l'inserimento dei tag della sottomisura nei bandi e per l'inserimento di tutti i dati sulla piattaforma ReGiS e per il relativo monitoraggio dei suddetti contributi"</i>, ad avviso della scrivente amministrazione la percentuale del 40% sopra citata rappresenta il tagging - già predeterminato - da inserire nel bando e che tale percentuale applicata al costo dell'investimento determina l'ammontare della spesa che contribuisce alle finalità al clima ed all'ambiente dell'intervento da registrare nel ReGis. Cortesemente si chiede di confermare l'interpretazione proposta</p>	Si conferma la correttezza dell’interpretazione proposta. Si precisa, inoltre, che l’intervento M2C1 – I2.3 fornisce un contributo (tagging) al clima pari almeno al 40%.
<b>63</b>	<p>Criteria generali per l’ammissibilità di ulteriori investimenti, aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella Scheda A dell’allegato 1 al DM 2/2/2023</p>	In termini generali, ai fini del rispetto del DNSH e dei requisiti della M2C1-I2.3 (sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari”), le proposte progettuali che completano l’impianto o prevedono la sostituzione di parti di esso con lo scopo di renderlo più efficiente, devono essere necessariamente

		<p>riferite a impianti di estrazione a 2 o 3 fasi e devono essere strutturate in maniera adeguata a garantire il rispetto dei principi del DNSH.</p> <p>Fermo restando le indicazioni circa la rispondenza dei singoli investimenti ai principi del DNSH, taluni richiamati anche ai successivi Id (dal n. 64 al n. 76), ciascuna Regione e Provincia autonoma effettuerà una valutazione di merito avendo a disposizione anche le relazioni tecniche dei richiedenti, che dovranno far riferimento agli effetti positivi dell'investimento (eventualmente anche in combinazione con altri) sull'efficientamento dell'intero impianto di trasformazione, rispetto agli obiettivi del PNRR. Ciò riguarda anche i singoli investimenti riportati nella Scheda A dell'Allegato 1 al DM 2 febbraio 2023.</p> <p>Il Ministero rimane a disposizione per esprimere il proprio parere su eventuali ulteriori proposte di investimenti da presentare entro il 31 agosto 2023 da parte delle Regioni e Province autonome.</p>
64	<p>Si osserva che la SCHEDA A -TABELLA 1 dell'Allegato 1 al DM 53263 del 2.02.2023, nel riepilogare gli impianti e i macchinari ammessi a finanziamento non include nel processo di ammodernamento oggetto di agevolazione tutte le fasi inerenti alla lavorazione, lo stoccaggio e il confezionamento sia dell'olio extravergine di oliva che dei relativi sottoprodotti e dei reflui di lavorazione, previste dall'articolo 8, comma 2, lettera b) dello stesso DM 53263/2023. Al fine di assolvere correttamente agli obblighi imposti dalla predetta normativa nonché dalla regolamentazione comunitaria di riferimento, <b>occorre quindi stabilire se l'elencazione delle tipologie di impianti e macchinari prevista nella Scheda A – Tabella 1 dell'allegato 1 al DM 53263/2023 è solo indicativa ed è, quindi, consentito l'acquisto di altre tipologie di macchine</b> che, comunque, rientrano nelle fasi del processo previste dal citato articolo 8, comma 2, lettera b)</p>	<p>Cfr. Id. n. 63.</p>



65	<p><b>È ammessa la sostituzione delle macine e/o presse idrauliche (impianti discontinui) con impianti a ciclo continuo di ultima generazione?</b> L'investimento consentirebbe di incentivare il miglioramento della qualità dell'olio vergine ed extravergine di oliva dovuto all'aumento della concentrazione in composti fenolici ad azione antiossidante</p>	<p>Si, fermo restando quanto riportato nella risposta all'Id n. 63, l'investimento proposto è ammissibile in quanto un impianto a ciclo continuo di ultima generazione rientra tra i sistemi tecnologici di estrazione a 2 o 3 fasi, o "multifase". L'impianto a ciclo continuo, inoltre, garantisce un livello qualitativo superiore dell'olio prodotto</p>
66	<p><b>È ammessa la totale conversione di impianti di estrazione a tre fasi con un impianto di estrazione a due fasi o con impianti a ridotto consumo di acqua?</b> Ciò consentirebbe di incentivare la riduzione della quantità di acqua di fonte utilizzata in diluizione in fase di estrazione e/o l'eliminazione della produzione di acque di vegetazione con potere inquinante</p>	<p>La SCHEDA A, Tabella 1 dell'Allegato 1 al DM 53263 del 2.02.2023 ammette la <i>"Sostituzione di impianti di estrazione a tre fasi con nuovi impianti a due fasi o in alternativa con impianti a tre fasi a bassa diluizione."</i></p>
67	<p><b>È ammesso l'acquisto di strumenti informatici per il monitoraggio della produzione ed il controllo della qualità del prodotto?</b> Ciò consentirebbe di favorire un maggior controllo di processo, facilità nell'acquisizione di dati relativi al bilancio di massa per il conteggio di materia prima in ingresso, prodotto ottenuto e sottoprodotti in uscita, l'aumento dell'efficienza dell'impianto dovuto a una migliore logica gestionale e a un minor consumo di energia dovuto alla diminuzione dei tempi morti e all'ottimizzazione del processo.</p>	<p>La SCHEDA A, Tabella 1 dell'Allegato 1 al DM 53263 del 2.02.2023 ammette l'<i>"Acquisto di sistemi di informatizzazione dell'impianto di estrazione per il controllo dei consumi energetici/Kg prodotto e per la tracciabilità degli oli."</i></p>
68	<p>Sono ammessi gli investimenti relativi alla sostituzione di:</p> <p><b>a) Impianti di imbottigliamento obsoleti o manuali con impianti automatici o semi-automatici, ivi comprese le etichettatrici?</b></p>	<p>a) - Fermo restando quanto riportato nella risposta all'Id n. 63, gli "impianti di imbottigliamento obsoleti o manuali" possono essere sostituiti con "impianti automatici o semi-automatici, ivi comprese le etichettatrici", a condizione che il nuovo impianto automatico o semiautomatico assicuri un aumento della stabilità ossidativa. Infatti, la Nota 1 della SCHEDA A - TABELLA 1 dell'Allegato 1 al DM 53263 del 2.02.2023 stabilisce che:</p>

	<p><b>b) Impianti a pressione con impianti a ciclo continuo (a due o a tre fasi con ridotto consumo di acqua e ad alta efficienza energetica)?</b></p> <p><b>c) Tubazioni non idonee al contatto con la pasta di olive e l'olio con tubazioni idonee e certificate (ad. Es. inox oppure certificate "ftalati free")?</b></p> <p><b>d) Mezzi di sollevamento a motore endotermico con mezzi di sollevamento elettrici (muletti, elevatori elettro idraulici da terra);</b></p> <p><b>e) Sistemi obsoleti di stoccaggio delle olive (ad esempio cumuli formati sui piazzali all'esterno) con sistemi di stoccaggio adeguati, quali bins in plastica o contenitori/sistemi in acciaio inox;</b></p>	<p><i>“L'aumento della stabilità ossidativa e della shelf-life del prodotto allunga la vita dell'olio extravergine di oliva sia sfuso che confezionato diminuendo il volume di olio da destinare alla raffinazione a causa del declassamento della categoria merceologica da extravergine o vergine a lampante. Diminuzione notevole del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di oli raffinati di oliva.”</i></p> <p>b) Sì, si conferma l'ammissibilità di tali impianti.</p> <p>c) - Fermo restando quanto riportato nella risposta all'Id n. 63, è giustificato l'investimento proposto in quanto la non classificazione dell'olio derivante da tubazioni non idonee al contatto con la pasta di olive, nel caso di presenza di ftalati o altre sostanze indesiderabili può incrementare il volume di olio da destinare alla raffinazione a causa del declassamento della categoria merceologica. L'adozione di “tubazioni idonee e certificate (ad. Es. inox oppure certificate “ftalati free)” può contribuire alla diminuzione del fabbisogno di energia altrimenti necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di oli raffinati di oliva.”</p> <p>d) - Fermo restando quanto riportato nella risposta all'Id n. 63, la sostituzione dei “mezzi di sollevamento a motore endotermico con mezzi di sollevamento elettrici (carrelli elevatori) è in accordo con la lettera e) dell'Articolo 9 “Obiettivi ambientali” del Reg. UE 2020/852 che prevede: la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento. Gli scarichi prodotti da mezzi di sollevamento a motore endotermico e diffusi all'interno dell'opificio, inoltre, possono compromettere la qualità dell'olio prodotto e causare, ad esempio, la presenza di oli minerali e idrocarburi aromatici di origine minerale.</p> <p>e) - Fermo restando quanto riportato nella risposta all'Id n. 63, si ritiene giustificato l'investimento proposto nella parte in cui si prevede la sostituzione di “Sistemi obsoleti di stoccaggio delle olive (ad esempio cumuli formati sui piazzali all'esterno) con sistemi di stoccaggio adeguati,</p>
--	--	---

	<p><b>f) Sistemi di aerazione e condizionamento dei locali adibiti allo stoccaggio delle olive e dello stoccaggio dell'olio.</b></p>	<p>quali contenitori/sistemi in acciaio inox;”, che riduce sensibilmente i volumi di oli da destinare alla raffinazione, contribuendo alla diminuzione del fabbisogno di energia, altrimenti necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di oli raffinati di oliva”. Non sono ammissibili contenitori in plastica.</p> <p>f) - Fermo restando quanto riportato nella risposta all’Id n. 63, si ritiene giustificato l’investimento proposto in quanto l’aerazione e condizionamento dei locali adibiti allo stoccaggio delle olive e dello stoccaggio dell’olio consentono di migliorare il livello qualitativo dell’olio prodotto e di aumentare la percentuale della categoria merceologica “olio extravergine di oliva”.</p>
<p><b>69</b></p>	<p><b>È ammesso l’acquisto di macchine per la deramidefogliazione ed il lavaggio delle olive?</b></p>	<p>Fermo restando quanto riportato nella risposta all’Id n. 63, si ritiene giustificato l’investimento proposto in quanto consentirebbe di incentivare la produzione di olio di migliore qualità grazie all’allontanamento di corpi estranei quali rametti, pietre, terra, foglie ed in generale sporco potenzialmente presente nelle olive raccolte in campo.</p>
<p><b>70</b></p>	<p><b>È ammesso l’acquisto di attrezzature utili ad analizzare il prodotto in entrata (olive), il prodotto in uscita (olio) e i sottoprodotti (sansa)?</b></p>	<p>Fermo restando quanto riportato nella risposta all’Id n. 63, si ritiene giustificato l’investimento proposto in quanto l’incentivazione delle analisi chimico-fisiche sulla qualità del prodotto, contribuisce a garantirne la conformità ai parametri legislativi ed a migliorare la gestione dei lotti in frantoio. Tali attrezzature consentono, inoltre, di classificare in tempo reale i lotti di olio prodotto. Conseguentemente, si determinerebbe un aumento dell’olio extravergine di oliva a scapito di altre categorie di oli.</p>

71	<p><b>È ammesso l'acquisto di macchine per la filtrazione, l'imbottigliamento, l'etichettatura e il confezionamento in generale.</b> Ciò consentirebbe di contribuire ad un maggior controllo di processo, miglioramento nella gestione degli impianti. Aumento dell'efficienza e della sicurezza, dovuti ad una migliore logica gestionale e ad un minor consumo di energia dovuto alla diminuzione dei tempi morti e all'ottimizzazione del processo.</p>	<p>Fermo restando quanto riportato nella risposta all'Id n. 63, è ammesso l'acquisto di macchine per la filtrazione, l'imbottigliamento, l'etichettatura e il confezionamento, purché non comportino un peggioramento nelle condizioni ambientali e che non includano l'acquisto di prodotti che non siano adatti al recupero successivo in un'ottica di economia circolare.</p>
72	<p><b>È ammesso l'acquisto di macchine per la selezione automatica delle olive (selezionatrici ottiche) nonché di componentistica ed accessori per l'automazione dei processi nell'ottica di incentivare il miglioramento della qualità dell'olio vergine ed extravergine di oliva?</b></p>	<p>Fermo restando quanto riportato nella risposta all'Id n. 63, si ritiene giustificato l'investimento proposto in quanto determina un miglioramento della qualità dell'olio extravergine di oliva.</p>
73	<p><b>Sono ammesse le spese relative all'adeguamento dei depositi per lo stoccaggio degli oli di oliva alla normativa antincendio se inserite nel piano di adeguamento e sostituzione dei silos obsoleti con sistemi di stoccaggio in assenza di ossigeno a temperatura controllata mediante attuazione delle linee guida antincendio?</b></p>	<p>L'investimento proposto è conforme a quanto indicato nella SCHEDA A, Tabella 1 dell'Allegato 1 al DM 02/02/2023, n. 2. Lo stoccaggio degli oli in depositi in assenza di ossigeno determina un miglioramento qualitativo del prodotto e della relativa shelf-life.</p>

<p><b>74</b></p>	<p>Con riferimento al testo del punto 1 della SCHEDA A – Tabella 1 dell'allegato 1 al DM 53263/2023,  <b>si chiede se sia possibile inserire tra gli impianti ammessi oltre ai frangitori a dischi e a coltelli, anche frangitori a forchetta e inserire in forma più generale l'espressione “o comunque la sostituzione di frangitori meccanici di “vecchia generazione”.</b></p>	<p>Con riferimento al punto 1 della SCHEDA A – Tabella 1 dell'Allegato 1 al DM 53263/2023, si precisa che, in generale, è ammessa la sostituzione di frangitori meccanici tradizionali con frangitori che operano una frangitura "differenziata" sulle parti costitutive del frutto e denocciolatori.</p>
<p><b>75</b></p>	<p>Con riferimento al testo del punto 5 della SCHEDA A – Tabella 1 dell'Allegato 1 al DM 53263/2023,  <b>si chiede di includere tra gli impianti ammessi anche:</b>  - gramolatrici continue/confinare equipaggiate con sistemi di monitoraggio e/o controllo della temperatura e/o giri impastatrice per ogni singola vasca in ottica di preservazione degli aspetti qualitativi dell'olio;  - sistemi di gramolazione in continuo che alternano fasi di pressione a depressione per una veloce preparazione delle paste in assenza di ossigeno, con alta efficienza energetica e termica, sia in positivo che in negativo.</p> <p>Inoltre, si chiede se sia possibile inserire nell'ambito del criterio di selezione “interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale” un punteggio premiante per coloro che optano per sistemi di gramolazione innovativi ad alta efficienza energetica e termica (sia in positivo che in negativo) che garantiscono anche grazie al drastico abbattimento della tempistica di questa fase, una forte riduzione dei consumi energetici e miglioramento delle qualità dell'olio associati ad un minore contatto con ossigeno rispetto alla gramolazione tradizionale.</p>	<p>Con riferimento al punto 5 della SCHEDA A – Tabella 1 dell'Allegato 1 al DM 53263/2023, si precisa che è ammessa la sostituzione di gramolatrici tradizionali con gramolatrici continue/confinare o gramolatrici innovative che prevedano il controllo di temperatura e pressione interna.</p> <p>La scelta di assegnare punteggi premianti per le fattispecie di investimenti prodotti spetta alle Regioni e Province autonome nell'ambito dell'individuazione dei criteri di selezione dei progetti. Si specifica, comunque, che nei bandi dovranno essere inseriti, come obbligatori per l'accesso al finanziamento, tutti i criteri previsti dalla SCHEDA A – Tabella 2 dell'Allegato 1 al DM 53263/2023 e che solo la presentazione delle rispettive documentazioni collegate costituiranno la dimostrazione del rispetto del DNSH, pena l'esclusione del progetto dal finanziamento.</p>

76	<p>Con riferimento ai punti 3 e 4 della SCHEDA A – Tabella 1 dell’Allegato 1 al DM 53263/2023,</p> <p><b>si chiede se sia ammessa la sostituzione di decanter accoppiato al separatore verticale dotati di separatori a scarico manuale o autopulenti di vecchia generazione con nuovi separatori di decanter con separatore verticale dotati di sistemi muniti di dispositivi di lavaggio (cip-cleaning in process) in continuo e senza fermo macchina tali da garantire maggiore efficientamento anche nella filtrazione</b></p>	<p>Con riferimento ai punti 3 e 4 della SCHEDA A – Tabella 1 dell’Allegato 1 al DM 53263/2023, fermo restando quanto riportato nella risposta all’Id n. 63, si ritiene giustificato l’investimento proposto in quanto rappresenta un miglioramento tecnologico finalizzato ad un più efficiente utilizzo dell’acqua e ad un risparmio energetico. Il beneficio dei sistemi in continuo consiste, inoltre, nell’evitare il fermo macchina, migliorando la pulizia della macchina e la performance di filtrazione garantendo un olio di qualità.</p>
77	<p>Con riferimento al testo del punto 7 della SCHEDA A – Tabella 1 dell’Allegato 1 al DM 53263/2023,</p> <p><b>si chiede se sia possibile ammettere oltre ad impianti di estrazione a due o tre fasi, anche impianti di estrazione di tipo multifase.</b></p> <p><b>Inoltre, si chiede se sia possibile inserire nell’ambito del criterio di selezione “interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale” l’assegnazione di un punteggio premiante per coloro che optano per impianti di estrazione che separano il prodotto senza aggiunta di acqua, dando origine e valorizzando co-prodotti che, invece di essere scartati, possono essere riutilizzati in altri ambiti (ad esempio: alimentazione umana/animale, filiere bio-metano) con un’ulteriore spinta sul concetto di economia circolare.</b></p>	<p>Con riferimento al punto 5 della SCHEDA A – Tabella 1 dell’Allegato 1 al DM 53263/2023, si ritengono ammissibili anche impianti di estrazione multifase in quanto garantiscono le stesse prestazioni di un impianto a tre fasi tradizionale, rappresentando un’evoluzione tecnologica dello stesso. Tale impianto consente di ridurre ulteriormente il consumo di acqua e facilita la separazione e riutilizzo del nocciolino.</p> <p>La scelta di assegnare punteggi premianti per le fattispecie di investimenti prodotti spetta alle Regioni e Province autonome nell’ambito dell’individuazione dei criteri di selezione dei progetti. Si specifica comunque che nei bandi dovranno essere inseriti come obbligatori per l’accesso al finanziamento tutti i criteri previsti dalla SCHEDA A – Tabella 2 dell’Allegato 1 al DM 53263/2023 e che solo la presentazione delle rispettive documentazioni collegate saranno la dimostrazione del rispetto del DNSH, pena l’esclusione del progetto dal finanziamento.</p>
78	<p>Si chiede se siano ammissibili costi relativi a <b>Gestione permute, impianti usati e non “made in EU”</b>.</p>	<p>Non si ritengono ammissibili costi relativi a permute, impianti usati e non “made in UE”.</p>
79	<p><b>a) Il certificato di conformità di cui alla Direttiva Macchine, richiesto già in sede di presentazione della domanda di sostegno, prevede l’inserimento del seriale del macchinario/attrezzatura, ma in occasione di</b></p>	<p>a) Cfr. Id. n. 58.</p>

	<p>presentazione della domanda di sostegno vengono presentati i soli preventivi che, solitamente, non prevedono l'individuazione puntuale del macchinario/attrezzatura e, quindi, non diviene possibile produrre un certificato idoneo. Come poter ovviare alla problematica evidenziata?</p> <p>b) La sostituzione dell'impianto di molitura con altri a 2 o 3 fasi è sempre obbligatoria per poter fare altri investimenti? Un'impresa che ha già un impianto di molitura a tre fasi può sostituire una centrale termica (investimento 6 scheda A TAB 1) o fare altri investimenti?</p>	<p>b) Cfr. Id n. 57 e Id n. 63.</p>
80	<p>Proposta bando – Obblighi dei soggetti beneficiari. Pag. 3</p> <p><b>Come documentazione da allegare alla Domanda di sostegno, il format di bando condiviso, prevede che il cronoprogramma procedurale, finanziario e il quadro economico debbano essere firmati digitalmente dal legale rappresentante. La firma digitale non viene invece richiesta per la restante documentazione. È possibile procedere alla firma non digitale dei suddetti documenti? La firma OTP in sede di presentazione della domanda (comprensiva di tutti gli allegati) sul SIAN è sufficiente a far considerare firmati digitalmente i suddetti documenti?</b></p>	<p>La firma digitale è richiesta solo per i documenti indicati espressamente nel bando tipo.</p> <p>Per le autocertificazioni, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, è in facoltà del partecipante scegliere tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apposizione della firma olografa, a condizione che venga allegato in calce a ciascuna autodichiarazione il documento di identità del legale rappresentante;</li> <li>2. sottoscrizione mediante firma digitale, in questo caso senza la necessità di allegare il documento di identità del legale rappresentante.</li> </ol> <p>La firma OTP valida digitalmente il caricamento della domanda.</p>